

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1436

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITO, CALDERISI, DOTTI, USIGLIO, ADORNATO, BORDON, DORIGO, NE-
SPOLI, RIVERA, SANZA, STAJANO, TURRONI, VIETTI, AGNALETTI, AMO-
RUSO, ARDICA, VINCENZO BASILE, BERTUCCI, BONINO, BROGLIA, BURANI
PROCACCINI, CHIESA, COLA, COLOMBINI, CONTE, CORLEONE, CORNAC-
CHIONE MILELLA, CRIMI, CUSCUNÀ, FUSCAGNI, LANDOLFI, LAZZARINI,
LEONARDELLI, LUCCHESI, MARTUSCIELLO, MASTRANGELI, MASTRAN-
GELO, MATRANGA, MATTINA, MAZZONE, MELE, MENIA, MICHELINI, MOR-
MONE, MURATORI, NOVI, GIOVANNI PACE, TIZIANA PARENTI, PECORARO
SCANIO, PERICU, PILO, PIVA, PULCINI, SALINO, SBARBATI, SICILIANI,
SIGONA, SIMEONE, STORACE, STORNELLO, STRIK LIEVERS, TARADASH,
TARDITI, TORTOLI, TRAPANI, VIGEVANO, ZACCHERA

Norme per la costituzione delle autorità metropolitane,
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142

Presentata il 12 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGI! — La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha considerato « aree metropolitane » le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, demandando alle regioni la delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di città metropolitana. Gli organi della città metropolitana — alla quale si applicano le norme elettorali relative alle province — sono il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

La previsione delle aree metropolitane, al fine di garantire il necessario coordinamento degli interventi e delle scelte di amministrazione in materia di pianificazione territoriale, trasporti, tutela dell'ambiente e gestione dei servizi, costituisce una delle principali innovazioni contenute nella legge n. 142 del 1990 ed uno dei più importanti aspetti del nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Purtroppo, ad oltre quattro anni dalla approvazione della citata legge n. 142 del 1990, non è stato ancora possibile istituire concretamente le autorità metropolitane. Le regioni interessate, infatti, non hanno proceduto nei termini originari previsti

dalla legge alla delimitazione delle aree metropolitane.

Dopo anni di ritardi, la legge 2 novembre 1993, n. 436, ha ulteriormente prorogato sino al 23 novembre 1994, il termine concesso alle regioni per la delimitazione delle aree metropolitane. Alla vigilia della scadenza anche di quest'ultimo termine, solo le regioni Liguria e Veneto hanno provveduto!

È quindi evidente che, se non si vuole completamente vanificare la riforma prevista dalla legge n. 142 del 1990 con la previsione delle aree metropolitane, occorre un tempestivo intervento legislativo che istituisca le autorità metropolitane e consenta di utilizzare la scadenza elettorale amministrativa prevista nella primavera del 1995 per eleggere gli organi delle nuove città metropolitane.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede, al comma 1 dell'articolo 1, che in caso di mancata delimitazione territoriale delle aree metropolitane da parte delle regioni interessate, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia già individuati dall'articolo 17 della legge n. 142 del 1990 ed i comuni compresi nelle relative province.

Con il comma 2 dell'articolo 1, si delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 1995, appositi decreti legislativi per la costituzione delle autorità metropolitane.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore della legge, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In caso di mancata delimitazione territoriale delle aree metropolitane previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte delle regioni interessate entro il termine stabilito all'articolo 17, comma 2, della medesima legge, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi del medesimo articolo 17, comma 1, della citata legge n. 142 del 1990, ed i comuni compresi nelle relative province.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1995, appositi decreti legislativi per la costituzione delle autorità metropolitane nelle aree metropolitane definite ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché nelle aree metropolitane che siano state delimitate territorialmente dalle rispettive regioni entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436.

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è abrogato.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

